



Comune di Sondrio

**Settore Servizi Tecnici
Servizio Edilizia Pianificazione e Mobilità**

***CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
AUTOMOBILISTICO
PERIODO 1° MARZO 2011 – 31 DICEMBRE 2019***

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato s'intende per:

- a) Ente affidante: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato;
- b) Impresa affidataria: il soggetto cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato;
- c) Gestore uscente: l'attuale gestore del servizio di trasporto pubblico locale in fase di affidamento con il presente capitolato sino al subentro dell'Impresa affidataria;
- d) Nuovo aggiudicatario: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente appalto subentrerà all'Impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio dei servizi di Tpl automobilistico in relazione alla rete urbana di Sondrio, così come definita con deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico locale – Approvazione nuovo piano di esercizio e aggiornamento piano triennale". Detti servizi, come indicati nel Programma di Esercizio di cui all'allegato 1 al presente capitolato, sono costituiti da servizi di trasporto pubblico urbano e da servizi a chiamata.
2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica.
3. E' attribuita all'Impresa affidataria la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione con le precisazioni di cui all'art. 4 del presente capitolato e dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art. 10, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 11.
4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria saranno regolati mediante Contratto di Servizio, nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.
5. L'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di Tpl oggetto del contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l'utenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 della L.R. n. 11/2009.

ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre presuntivamente dal 1° marzo 2011 e termina il 31 dicembre 2019, con possibilità di inizio anticipato in considerazione dell'andamento delle operazioni di gara. Si precisa che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 53/2010, si riserva, nei casi d'urgenza e/o

necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto.

2. Alla scadenza del contratto, o in caso di anticipata risoluzione anche a seguito di revoca o decadenza dell'affidamento, l'Impresa affidataria, su richiesta del Comune e previa formulazione dei necessari atti amministrativi, è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle medesime condizioni disciplinate nel Contratto di Servizio vigente, per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi. In caso di mancato adempimento di tale obbligo si applicano le penali di cui al successivo art. 19.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l'importo a base di gara. L'importo del corrispettivo annuo a base di gara è stabilito in € 376.970,00, al netto di IVA nelle forme di Legge, per un importo complessivo riferito all'intero periodo contrattuale (01.03.2011 – 31.12.2019) di € 3.329.901,60 (tremilionitrecentoventinove milanovecentouno/60 euro) + IVA. Tale importo si intende comprensivo del contributo regionale e non comprende gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti. Il corrispettivo totale copre anche i minori introiti conseguenti ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie, secondo le disposizioni regionali.
2. Nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto dell'approvazione del nuovo piano di esercizio e dell'aggiornamento del piano triennale avvenuti con deliberazione consiliare n. 63 del 24/09/2010 che prevede che il numero complessivo dei km posti a gara sia di km 134.632/annui, di cui km 106.032 per servizi di linea e km 28.600 per servizi a chiamata. Si precisa che il numero dei km posti a gara è stato determinato in funzione dell'attuale livello di risorse disponibili a bilancio, tra le quali figurano anche trasferimenti da parte della Regione Lombardia. Qualora la Regione Lombardia, per effetto delle disposizioni recate dal d. l. n. 78/2010 convertito con l. n. 122/2010 o per propria decisione, dovesse diminuire l'importo dei trasferimenti il Comune si riserva di rideterminare il n. dei km affidati ed il conseguente corrispettivo, senza che ciò possa comportare da parte dell'impresa affidataria alcun diritto a risarcimenti o indennizzi comunque denominati. Tuttavia, qualora la riduzione fosse superiore al 30%, l'impresa affidataria potrà recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi senza applicazione di penali. La presente previsione va ad integrare le altre previste dal capitolato in materia di variazione del programma di esercizio.
3. Il contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra il personale dell'Ente e quello dell'impresa affidataria. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero. (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
4. L'Ente affidante determina il corrispettivo unitario chilometrico quale rapporto tra l'offerta economica aggiudicata all'Impresa e le percorrenze dei servizi oggetto della gara, individuate convenzionalmente in 134.632 Vetture-Km l'anno complessive, comprensive dei servizi a chiamata.
5. Eventuali conguagli del corrispettivo complessivamente spettante, nei casi previsti dal presente capitolato ai successivi artt. 6 e 7 a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale proposto ai sensi dell'art. 5, saranno calcolati sulla base del corrispettivo unitario chilometrico, calcolando le variazioni di Vetture-Km per i servizi di linea e quantificando convenzionalmente in 14 Km per ciascuna ora, le variazioni delle ore-annue di copertura del servizio a chiamata.
6. Il corrispettivo annuo sarà erogato dall'Ente affidante a seguito di presentazione di regolare fattura mensile e previa acquisizione e verifica della documentazione di regolarità contributiva,

nonché dei rendiconti mensili delle percorrenze effettuate. L'erogazione sarà sospesa in caso di esito negativo del monitoraggio di cui al successivo art. 24 fino a risoluzione

7. L'erogazione del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla fine mese di ricezione della fattura. La data di ricezione sarà quello di apposizione del timbro da parte del protocollo comunale.
8. L'Ente affidante s'impegna a riconoscere all'Impresa affidataria gli interessi per ritardato pagamento, calcolati secondo il saggio d'interesse legale in vigore.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'importo contrattuale sarà annualmente aggiornato al 95% del tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore dei trasporti (ISTAT), con riferimento all'anno precedente.
10. L'Impresa affidataria dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno con di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Sondrio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge n. 136/2010 il contratto di servizio si intende risolto di diritto.

ART. 5 – PROGRAMMA D'ESERCIZIO

1. Il servizio, relativamente a linee, percorsi, frequenze e orari, si svolge secondo il programma d'esercizio annuale stabilito dall'ente affidante e illustrato nell'allegato 1. In particolare l'impresa affidataria è tenuta ad effettuare tutte le fermate previste nel rispetto degli orari indicati. In caso di inosservanza si applicano le penali di cui all'art. 19 ovvero la risoluzione del contratto di cui all'art. 20 del presente capitolato.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, l'Ente affidante si riserva di chiedere all'Impresa affidataria d'individuare, concordandole, modifiche e integrazioni del programma di esercizio che si rendano necessarie o opportune per l'affinamento del programma di esercizio delle nuove linee o in relazione a mutamenti delle esigenze di domanda, in caso di comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, ovvero a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità in coerenza con gli interventi di programmazione, ivi comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spostamento di fermata, variazioni di percorrenza contenute nel limite di tolleranza stabilito dal presente capitolato, ecc.

ART. 6 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL'ENTE AFFIDANTE E DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. Il programma di esercizio è assoggettabile a modifica su richiesta dell'Ente Affidante per comprovate esigenze di pubblica utilità e su richiesta dell'Impresa affidataria in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o di lavori programmati sulla viabilità previa autorizzazione dell'Ente affidante e informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza. Il totale delle percorrenze annue può modificarsi sia in aumento che in diminuzione, in misura non superiore al 3% del totale delle percorrenze annue individuate dal programma di esercizio illustrato nell'allegato 1 e fissate convenzionalmente in 134.632 Vettore-Km, senza che le modifiche di cui sopra comportino la revisione del corrispettivo dovuto e del Contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, del presente capitolato.
2. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate al precedente art. 5, comma 2, comprese le comprovate esigenze di pubblica utilità rappresentate dall'Ente affidante, comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 1 del presente articolo, ma contenuta in un massimo del 30% in tutto il

periodo di vigenza del contratto, il corrispettivo è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi ed impegni del Contratto applicando alla variazione delle percorrenze il prezzo chilometrico unitario di cui al precedente art. 4 comma 4.. Con l'atto di rideterminazione del corrispettivo dovranno essere reperite da parte dell'Ente affidante le risorse finanziarie necessarie.

3. Un volta rideterminato il corrispettivo per le esigenze di adeguamento del servizio rappresentate dall'Ente affidante, ovvero proposte dal Gestore e approvate dall'Ente affidante, con la ridefinizione di orari e percorsi dei servizi di TPL e la definizione di un nuovo programma di esercizio, di cui al comma 2, le modifiche delle percorrenze annue programmate di cui al comma 1 del presente articolo faranno riferimento al nuovo programma di esercizio.
4. Il programma di esercizio, e ove necessario il Contratto, può essere rinegoziato dalle parti con cadenza triennale:
 - in coincidenza e secondo le previsioni contenute nella programmazione dell'Ente affidante;
 - in considerazione di quanto disposto dal precedente art. 4 per la revisione del corrispettivo;
 - in relazione a provvedimenti della Regione e dell'Ente affidante;
 - nonché alla disciplina dei sistemi tariffari e dei Fondi in disponibilità presso il medesimo Ente per investimenti.Qualora l'iniziativa per la rinegoziazione venga presa dal Comune ed entro tre mesi dal suo avvio non si raggiunga un nuovo accordo l'impresa affidataria verrà dichiarata decaduta dall'affidamento ed il contratto di servizio si intenderà risolto di diritto.
5. L'impresa affidataria può proporre di rinegoziare il contratto di servizio sulla base di un programma pluriennale di riorganizzazione dei servizi che ne migliori l'efficienza e di cui siano dimostrati i vantaggi in termini di riduzione del corrispettivo unitario e/o aumento della domanda e/o aumento della qualità e dell'impatto sull'ambiente. La proposta non è vincolante per l'Ente affidante e l'eventuale rinegoziazione del contratto non potrà comportare allungamento del periodo di durata dell'affidamento.

ART. 7 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER SCIOPERI O EVENTI STRAORDINARI ED IMPREVEDIBILI

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Impresa affidataria, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti.
2. In tali casi l'Impresa affidataria s'impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi di Tpl, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, previo assenso dell'Ente affidante e informandone tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza. Le riduzioni temporanee del servizio non sono conteggiate nell'insieme delle variazioni di cui all'art. 6 e non comportano la revisione del corrispettivo dovuto a condizione che l'Impresa stessa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio e informi tempestivamente ed in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.
3. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente affidante o da altri EE.LL., ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di EE.LL., l'Ente affidante s'impegna ad informare l'Impresa affidataria entro 7 giorni e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
4. Salvo le cause e gli eventi di cui al precedente comma 1, e con l'eccezione del mancato versamento da parte dell'Ente affidante del corrispettivo corrispondente ad almeno 2 quadrimestri, l'Impresa affidataria non potrà invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo contrattuale dell'Ente stesso quale causa di sospensione dei servizi.

5. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa affidataria per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente affidante, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 20, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'impresa affidataria per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese. I costi sostenuti dall'Ente possono essere recuperati mediante richiesta bonaria o, in caso di rifiuto o di mancata risposta entro 10 giorni dalla richiesta, mediante escussione della cauzione definitiva di cui al presente capitolato.
6. In caso di sciopero l'Impresa affidataria garantisce le prestazioni indispensabili stabilite con accordo, siglato tra l'Impresa affidataria e le OO.SS., ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla L. n. 146/90 e s.m.i. L'impresa affidataria garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente affidante e all'utenza.
7. La diminuzione dei servizi in caso di sciopero, per la parte che concorre a determinare su base annua l'eccedenza rispetto al limite di cui al precedente art. 6 comma 1, comporta la riduzione del corrispettivo dovuto applicando il corrispettivo unitario (o il prezzo chilometrico unitario) di cui al precedente art. 4 comma 4 in base alle minori percorrenze effettuate.
8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Impresa affidataria è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, eroga il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettuate nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 6.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'articolo 26, dell'allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ai sensi dell'art. 43 comma 18 della L.R. 11 del 14/7/2009.
2. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
3. L'Ente locale affidante deve mettere a disposizione dell'Impresa affidataria l'elenco del personale dipendente del Gestore uscente, così come individuato nell'allegato n. 4, suddiviso per qualifica e costo complessivo in servizio con gli eventuali aggiornamenti effettuati dal gestore uscente cessanti per cause oggettive nel tempo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara e la data di presentazione dell'offerta. L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento dal Gestore uscente sarà comunicato dall'Ente affidante all'impresa affidataria prima dell'inizio del servizio.
4. Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 422/97 e s.m.i. l'Impresa affidataria deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio. Ove possibile, l'Impresa affidataria deve garantire il mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dall'impresa cessante.
5. E' a carico dell'Impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.

6. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dalla normativa vigente) e comunque muniti di **patente adeguata** al mezzo alla cui guida sono destinati e di **Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.)**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa affidataria all'Ente entro 5 giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio. Il personale dovrà essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalle normative vigenti.
7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.
8. L'impresa affidataria ha l'obbligo di dotarsi di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal D.M. 448 del 20/12/91.
9. L'Impresa affidataria deve periodicamente, con la frequenza annuale, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI

1. L'Impresa affidataria utilizza nell'espletamento del servizio un parco mezzi composto da mezzi propri, più i mezzi di cui al comma 3 del presente articolo.
2. L'Impresa affidataria deve svolgere il servizio con mezzi autorizzati, in numero e tipo sufficienti ad assicurare l'effettuazione del medesimo, in particolare garantendo gli standard minimi di qualità indicati nell'allegato n. 2 nel rispetto degli orari pubblicati e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel contratto di servizio e nei suoi allegati. I mezzi dovranno essere idonei a garantire le esigenze del servizio, con riferimento alla situazione viabilistica e stradale del territorio comunale.
3. L'Impresa affidataria, se differente dall'attuale Gestore, ha l'obbligo di riscattare dall'attuale Gestore, facendosi carico delle quote residue degli oneri di ammortamento, dei mezzi descritti nell'allegato 8, acquistati dall'attuale gestore per il servizio urbano di Sondrio e cofinanziati con risorse pubbliche regionali. L'impresa affidataria avrà diritto di prelazione per l'acquisto dei restanti mezzi alle condizioni indicate nell'allegato 8.
4. In coerenza con gli obiettivi regionali di migliorare la qualità e la sicurezza del parco mezzi e gli effetti del suo impatto ambientale, l'impresa affidataria deve mettere a disposizione, in sede di offerta, per l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico urbano di Sondrio un parco mezzi, ad esclusione dei mezzi di scorta, che rispetti i requisiti indicati nell'allegato 2.
5. L'Impresa affidataria almeno 5 giorni prima dell'esercizio del servizio, deve presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il livello di affidabilità del servizio, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione, descrivendone le caratteristiche.
6. Nel periodo di vigenza contrattuale, il Gestore si impegna a non utilizzare per l'espletamento dei servizi mezzi aventi anzianità superiore:
 - a quella specificata nell'allegato 2 al presente capitolato: dall'1.01.2012 al 28.02.2014;
 - a quella migliorativa offerta in sede di gara per il periodo 1° marzo 2014 sino alla scadenza naturale del contratto.

In caso di sostituzione di mezzi il Gestore si impegna ad acquisirli a qualsiasi titolo di età non superiore ad anni 4, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza. In particolare i mezzi sostituiti, compresi quelli per il servizio a chiamata, dovranno:

- avere le caratteristiche di mezzi ecologici come definito al successivo comma 7;
- essere dotati di impianto di climatizzazione;
- essere dotati di sistemi per l'accessibilità ai disabili.

7. Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, per la sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a gasolio con mezzi ecologici, qui definiti come alimentati a metano o mezzi elettrici o mezzi a gasolio rispondenti alla normativa Euro 5, il Gestore si impegna a rinnovare il parco mezzi ovvero ad intervenire sui mezzi esistenti con l'installazione di appositi dispositivi sino a raggiungere la quota del 100% di mezzi ecologici, come definiti nel presente comma, sull'intero parco mezzi entro la scadenza del contratto. Entro il medesimo periodo, l'Impresa affidataria si impegna affinché tutti i mezzi siano dotati di sistemi per l'accessibilità a utenti con ridotta capacità motoria.
8. Nel periodo di vigenza contrattuale, i mezzi utilizzati per il rinnovo del parco dall'Impresa affidataria dovranno essere di lunghezza inferiore ai 9 metri e dotati di un sistema automatico di rilevazione dei dati di servizio e di traffico e per la registrazione ed il monitoraggio dei dati di esercizio del veicolo.
9. L'Impresa affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati o che non possano più circolare per effetto di norme nazionali o regionali sopravvenute con altri autorizzati avente analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente affidante.
10. Tutti i mezzi devono essere dotati di cartelli o di dispositivi luminosi, indicanti il codice della linea: tali cartelli o dispositivi devono essere ubicati nella parte anteriore, posteriore e laterale destra.
11. L'Impresa affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi propri nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, che dovranno essere prodotti in occasione della stipula del contratto, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi.
12. L'impresa affidataria deve periodicamente, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.
13. L'Ente affidante può, in ogni caso verificare in qualsiasi momento mediante propri incaricati e controlli a campione, la composizione del parco il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall'impresa affidataria in sede di gara. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.
14. L'Impresa affidataria nel periodo di vigenza contrattuale ha l'obbligo, per il ricovero e la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio urbano di Sondrio, di utilizzare un deposito localizzato ad una distanza massima di 6 Km in linea d'aria dalla stazione ferroviaria di Sondrio, localizzata in P.le Bertacchi.
15. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi di linea urbana deve essere conforme alle indicazioni regionali vigenti.
16. Nel caso in cui l'impresa affidataria abbia offerto in sede di gara l'installazione di sistemi di rilevazione satellitare, gli stessi dovranno essere mantenuti in stato di efficienza. In caso di violazione dell'obbligo di cui al presente comma si applicano le penali di cui al successivo art. 19.

ART. 10 – TARIFFE E SERVIZI COMMERCIALI ALL'UTENZA

1. I servizi sono svolti applicando le diverse tipologie tariffarie come specificate all'allegato n. 3. All'Impresa affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'Ente affidante individua le modalità e i termini di applicazione e revisione delle tariffe che l'Impresa affidataria si impegna ad osservare nel corso del periodo di validità del Contratto di servizio.
2. L'Ente affidante s'impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale.
3. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell'Impresa affidataria, che la realizza nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
 - a) deve essere sempre ammessa la vendita dei titoli di viaggio a bordo senza pagamento di sovrapprezzo;
 - b) i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e devono essere acquistati a cura e spese dell'Impresa affidataria;
 - c) l'impresa affidataria ha facoltà di introdurre punti vendita automatizzati;
 - d) i punti vendita, includendo anche quelli automatizzati laddove attivati, devono essere in numero non inferiore a 2 nei giorni feriali. In caso di inosservanza di tale obbligo si applicano le penali di cui al successivo art. 19.

E' in facoltà dell'impresa affidataria introdurre sistemi di pagamento innovativi ed alternativi al contante per l'acquisto dei titoli di viaggio, anche mediante l'installazione a bordo dei mezzi di apparecchiature specifiche.

4. L'Impresa affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario. A tal fine vanno effettuati controlli periodici del possesso dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri con le seguenti modalità:
 - almeno 1 volta alla settimana per una corsa di una qualunque delle linee, a scelta dell'impresa;
 - su richiesta dell'Ente affidante effettuata anche tramite e-mail all'indirizzo comunicato. In tal caso il controllo deve svolgersi con riferimento al tipo di corsa ed agli orari segnalati e deve essere ripetuta almeno per 2 giorni entro 1 settimana dall'invio della richiesta;
 - a discrezione dell'Impresa affidataria.

Per ogni controllo effettuato deve essere redatto un verbale sintetico contenente almeno i seguenti elementi:

- data;
- ora di inizio del controllo;
- ora di termine;
- generalità e qualifica del soggetto che lo ha effettuato;
- corsa controllata;
- numero delle persone controllate;
- numero ed importo delle sanzioni eventualmente elevate con indicazione delle generalità delle persone sanzionate.

I verbali vanno trasmessi all'Ente affidante con cadenza mensile entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale si riferiscono anche in formato elettronico. L'Ente affidante si riserva la possibilità di verificare con ogni mezzo, ivi compreso il controllo diretto da parte di propri dipendenti ai sensi del successivo art. 12 comma 9 o della polizia locale o il riscontro diretto presso i passeggeri, il rispetto degli obblighi di controllo e la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nei verbali. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma dà luogo all'applicazione di penale ai sensi del successivo art. 19 e, in caso di dichiarazioni non veritiere, dà luogo alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

5. Gli utenti che utilizzano il trasporto pubblico locale mediante titoli di viaggio costituiti da biglietti sono tenuti a vidimare gli stessi nell'obliteratrice. L'impresa affidataria è tenuta a dotare ogni veicolo di apposita obliteratrice ed a mantenerla in perfetto stato di funzionamento. A partire

dal 01.01.2012 su ogni veicolo, compresi quelli utilizzati per il trasporto a chiamata, l'obliteratrice dovrà essere in grado di memorizzare i dati relativi alle timbrature (numero veicolo, data ed orario, progressivo timbratura o altri similari) e di trasferire tali dati al sistema informativo dell'impresa affidataria. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente comma dà luogo all'applicazione di penale ai sensi del successivo art. 19.

6. L'Impresa affidataria si impegna altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali e regionali.

ART. 11 – VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. La facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all'esercizio, quali infrastrutture, impianti e parco mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, di cui al precedente art. 9 del presente Capitolato è attribuita all'Impresa affidataria, cui spettano i ricavi che ne dovessero derivare, che ne determina le specifiche modalità attuative sentito l'Ente affidante, senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico degli utenti trasportati.
2. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale s'intende ogni e qualunque iniziativa rivolta ai beni funzionali atta a generare ritorni positivi per l'Impresa, in termini di flussi di reddito, risparmio o di altro vantaggio economico.

ART. 12 – QUALITA' DEI SERVIZI E CARTA DELLA MOBILITA'

1. L'Impresa affidataria s'impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, ed ad intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli nel tempo.
2. L'Impresa affidataria è obbligata ad esercire i servizi oggetto del presente capitolato nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato n. 2.
3. L'Impresa affidataria si dota di un sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, inteso a verificare ed individuare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della domanda.
4. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità, compresa la qualità percepita dall'utenza, definiti nell'allegato 2 sarà effettuata attraverso uno, più o tutti dei seguenti indici:
 - a) Il monitoraggio della qualità erogata da parte dell'Impresa affidataria;
 - b) Il confronto dell'indice di soddisfazione del cliente;
 - c) I risultati derivanti da ispezioni dell'Ente affidante, da rilevazioni ed indagini campionarie.
5. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti nel suddetto allegato rende soggetta l'Impresa affidataria alle penali definite al successivo art. 19 ed all'allegato 6.
6. L'Impresa affidataria s'impegna ad aggiornare la Carta della Mobilità di cui all'allegato n. 5 ed a trasmetterne al Comune una copia entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, in ottemperanza a quanto previsto D.G.R. n.7/7698 del 27/12/2001. La Carta è aggiornata dall'impresa affidataria con cadenza annuale e dovrà essere sottoposta all'Ente affidante per l'approvazione entro i primi tre mesi di ciascun anno contrattuale successivo al primo anno di esercizio. In caso di ritardo nella trasmissione della carta o dei suoi aggiornamenti si applicano le penali di cui al successivo art. 19.
7. I contenuti e gli impegni previsti nella Carta della Mobilità sono coerenti con i contenuti del Capitolato e del successivo Contratto di Servizio e devono essere conformi agli obblighi e agli impegni assunti in sede di gara.

8. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Mobilità è a carico dell'Impresa affidataria che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno. La pubblicazione e gli aggiornamenti sul sito internet devono avvenire nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo. In caso di ritardo nella pubblicazione sul sito internet dell'Impresa affidataria si applicano le penali di cui al successivo art. 19.
9. L'Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. L'Impresa affidataria s'impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche l'Impresa affidataria s'impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico di incaricati dell'Ente affidante, dipendenti o non, muniti di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi saranno preventivamente segnalati.
10. L'Impresa affidataria s'impegna a adottare modalità di informazione all'utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace informazione sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato 2.

ART. 13 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. L'impresa affidataria è obbligata a garantire un livello minimo di informazione all'utenza, riferito a:
 - a) indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati della linea;
 - b) indicazione ad ogni fermata delle rivendite più vicine, con segnalazione della distanza, dei giorni e degli orari di apertura;
 - c) esposizione e/o distribuzione nei luoghi indicati nell'allegato 2 ed anche attraverso il sito internet, della pianta della rete del Tpl;
 - d) individuare, all'interno della propria struttura organizzativa, un ufficio dedicato o un apposito call center per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti;
 - e) offrire tramite Sito Internet aziendale servizi interattivi con l'utenza e gestione dei flussi informativi. Tale servizio deve essere reso entro tre mesi dall'inizio del servizio e ne va data comunicazione all'Ente affidante nel medesimo termine.In caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere precedenti si applicano le penali di cui al successivo art. 19.
2. L'Impresa affidataria s'impegna a trasmettere all'Ente affidante, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell'informazione all'utenza. L'inosservanza di tale obbligo dà luogo all'applicazione di penali ai sensi dell'allegato 6.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e dei percorsi, l'Impresa affidataria s'impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo percorso, salvi i casi in cui tali variazioni siano legate a eventi non prevedibili e non dipendenti dalla volontà dell'Impresa affidataria, con ogni modalità ritenuta opportuna e comunque almeno mediante aggiornamenti degli orari esposti sulle paline e pubblicati sul sito internet dandone comunicazione all'ente affidante nel medesimo termine. L'inosservanza di tale obbligo dà luogo all'applicazione di penali ai sensi dell'allegato 6.

ART. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa affidataria, in caso di modifiche o variazioni del programma d'esercizio, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, deve ottenere preventivamente dall'Ente affidante esclusivamente con nota scritta il riconoscimento dell'idoneità del percorso delle linee, nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione come precisato al successivo art. 20.
2. L'Impresa affidataria è tenuta a adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio affidato, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio.
3. L'Impresa affidataria subentra al Gestore uscente in tutte le convenzioni in essere, già assentite dall'Ente affidante alla data di aggiudicazione della gara, con Enti ed Imprese di trasporto, concernenti i servizi di trasporto pubblico locale oggetto dell'affidamento.
4. L'Impresa affidataria subentra al Gestore uscente nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere, nonché ai contratti di somministrazione di beni e servizi in corso – qualora esistenti.
5. L'Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi. In particolare deve provvedere:
 - a) all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - b) alla rimozione a propria cura e spese di tutte le paline delle fermate bus esistenti ed allo loro sostituzione e posa in opera con paline nuove contenenti la denominazione della linea e gli orari, conformi alla tipologia ed al modello individuato dall'Ente affidante di cui all'allegato 10, entro 60 giorni dall'inizio del servizio per la sostituzione delle paline già esistenti ed entro la data di inizio del servizio per le paline da installare ex novo. Si precisa che le paline da installare sono circa 90, di cui circa 80 da sostituire e circa 10 di nuovo posizionamento, e che il costo stimato dall'Ente affidante, per la fornitura in base al modello individuato e la posa in opera, è a corpo di circa € 20.000,00 IVA esclusa. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 20;
 - c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline delle fermate contenenti gli orari;
 - d) all'esposizione, aggiornamento e manutenzione per garantirne la leggibilità costante degli orari sulle paline delle fermate, quale informazione alla clientela;
 - e) all'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;
 - f) all'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante, di cui all'allegato n. 9 e alla trasmissione allo stesso Ente delle informazioni con cadenza trimestrale. In caso di ritardo nella trasmissione si applicano le penali di cui al successivo art. 19.
6. L'Impresa affidataria deve essere in regola con il pagamento dei versamenti previdenziali ed assicurativi. La verifica del rispetto di tale obbligo avverrà mediante l'acquisizione trimestrale d'ufficio da parte del comune del DURC. Qualora dovesse risultare una situazione di irregolarità il Comune sospenderà il pagamento delle fatture giacenti sino a regolarizzazione avvenuta informando l'impresa affidataria senza che ciò dia luogo alla maturazione di interessi da parte dell'impresa affidataria. Qualora la situazione di irregolarità dovesse permanere oltre due mesi dalla segnalazione da parte del Comune si procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
7. Sono inoltre a carico dell'impresa affidataria gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. L'Impresa affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente Capitolato.
9. L'impresa affidataria assume la responsabilità esclusiva ai fini del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, aggiornato al D.Lgs 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni assumendo in particolare il ruolo di datore di lavoro nell'ambito dell'attività affidata ed è tenuta al rispetto puntuale di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
10. L'impresa affidataria è responsabile direttamente del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal d. lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati personali. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D. Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale. Il personale della ditta affidataria in servizio sarà incaricato del trattamento dei dati personali. La ditta aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
11. Per i beni diversi da quelli per i quali è previsto l'acquisto obbligatorio, l'impresa Affidataria gode del diritto di prelazione per l'acquisto dal Gestore uscente dei beni come indicato nell'allegato 8, che il Gestore uscente stesso decidesse di vendere a seguito della gara. L'Ente affidante non entra nel merito della valorizzazione dei beni trasferiti a qualsiasi titolo, la cui valorizzazione è lasciata alla libera contrattazione delle parti.
12. L'Impresa affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente Capitolato.
13. L'impresa affidataria è tenuta a fornire all'ente affidante almeno 3 giorni prima dell'inizio del servizio i recapiti telefonici, fax ed e-mail, certificata o non, ai quali sarà possibile inviare le comunicazioni inerenti la gestione del contratto. L'impresa affidataria è tenuta a comunicare le variazioni di tali recapiti. In caso di mancato aggiornamento le comunicazioni inviate dall'ente affidante si intendono regolari, anche in caso di mancata ricezione. In caso di ritardo nell'invio di tali recapiti si applicano le penali di cui all'art. 19.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. L'Impresa affidataria s'impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 9 mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente affidamento:
 - a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore determinato in base all'art. 10 del d.P.R. 7.09.2010 n. 168;
 - b) l'elenco del personale dipendente dell'Impresa affidataria da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alle reti oggetto di esercizio;
 - c) i dati relativi alla convenzione in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di tpl e ai contratti di finanziamento e di somministrazioni di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
2. In caso di mancata o ritardata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo e di cui all'art. 8 comma 6, l'Ente affidante applica una penale ai sensi del successivo art. 19.

ART. 16 – GARANZIE FINANZIARIE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Impresa affidataria è tenuta a costituire, prima della stipula del Contratto di Servizio, una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo aggiudicato, ai sensi e con le modalità dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente. La ditta affidataria è obbligata a reintegrare, entro e non oltre trenta giorni di calendario, la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'Impresa affidataria solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale e previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Dirigente competente.
2. In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.
3. L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% se sussiste a carico della ditta affidante il possesso del requisito della certificazione del sistema di qualità previsto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
4. La cauzione verrà progressivamente ridotta nella misura di un nono al termine di ciascun anno di prestazione del servizio.

ART. 17 – ASSICURAZIONI

1. E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.
2. L'Impresa ha l'obbligo di attestare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di Tpl.
3. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto.
4. E' a carico esclusivo dell'Impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba rispondere ai sensi del C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo ed a tale fine l'Impresa affidataria si impegna a manlevare e garantire l'Ente Affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.
5. Il massimale minimo per i danni a persone o a cose è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro per ogni singolo mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio.
6. La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all'Ente affidante, per ogni anno contrattuale di ciascun anno successivo al primo anno di esercizio, contestualmente alla "Carta della Mobilità" di cui all'art. 12 comma 6.

ART. 18 – SUBAFFIDAMENTO

1. Il subaffidamento è consentito nei limiti e nei termini previsti dall'art. 14 del bando di gara.

2. Il subaffidamento dei servizi di cui al comma 1 deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori a quelle previste nel presente Capitolato e nel Contratto di servizio ad esso allegato.
3. L'Impresa affidataria conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell'Ente affidante, sia dell'utenza. Il subaffidamento decade alla cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato. L'impresa affidataria deve comunicare al Comune eventuali variazioni del contenuto del sub-affidamento, sempre che lo stesso rientri nei limiti previsti dal bando, e del soggetto sub-affidatario almeno 10 giorni prima della variazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale ai sensi del successivo art. 19.

ART. 19 – PENALI

1. Fuori dei casi di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di cui all'art. 20, qualora l'Ente affidante accerti, da parte dell'Impresa affidataria, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e in tutti i documenti allegati, procederà ai sensi del seguente articolo.
2. L'Ente affidante rilevato il presunto inadempimento lo contesterà all'Impresa affidataria anche per e-mail all'indirizzo preventivamente comunicato assegnando un termine per la risposta non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione della mail per presentare eventuali controdeduzioni. Il termine, nei casi di urgenza, può essere dimezzato.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente senza che pervenga risposta o qualora la risposta non sia considerata fondata l'Ente affidante procederà all'applicazione di una delle penali previste dal presente articolo, comunicando la decisione all'impresa affidataria anche mediante l'indirizzo e-mail di cui al comma precedente.
4. Nel caso in cui l'Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del presente articolo, esse verranno decurtate dai corrispettivi spettanti ai sensi del precedente art. 4. Nel caso di mancata capienza esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che la stessa Impresa avrà obbligo di reintegrare nei successivi 30 giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procederà ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera j). In ogni caso l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'ente affidante di chiedere ulteriori somme a titolo di risarcimento per i danni subiti.
5. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato n. 2 sono valutate e applicate annualmente in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dall'Impresa affidataria secondo quanto previsto nella Carta della Mobilità.
6. Le penali relative ad ogni singola fattispecie riconducibili agli standard minimi di qualità sono elencate nell'apposito allegato n. 6 e nel presente articolo.
7. La mancata o incompleta trasmissione da parte dell'Impresa affidataria dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste nell'articolo 24 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
8. Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della Carta della Mobilità di cui all'art. 12 comporta una penale pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
9. Si applicano inoltre le seguenti penali:
 - a) in caso di mancata prosecuzione del servizio di cui all'art. 3, comma 2 € 1.500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio fino ad un massimo di € 60.000,00;
 - b) in caso di mancata effettuazione di fermate: € 50,00 per ogni fermata non effettuata;

- c) in caso di mancato funzionamento dei sistemi di rilevazione satellitare offerti in sede di gara: € 10,00 per ogni mezzo e per ogni giorno di non funzionamento;
- d) in caso di mancata disponibilità dei mezzi di scorta di cui all'art. 9, comma 5: € 100,00 per ogni giorno di mancata disponibilità del mezzo;
- e) in caso di diminuzione del numero dei punti vendita attivi previsti dall'art. 10, comma 3: € 20,00 per ogni punto vendita e per ogni giorno di mancata attivazione;
- f) in caso di mancata effettuazione dei controlli richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 4: € 200,00 per ogni controllo non effettuato;
- g) in caso di ritardo nella trasmissione dei verbali di cui all'art. 10, comma 4: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- h) in caso di mancata installazione dell'obliteratrice prevista dall'art. 10, comma 5: € 50,00 per ogni mezzo e per ogni giorno di ritardo;
- i) in caso di mancanza di perfetto funzionamento dell'obliteratrice prevista dall'art. 10, comma 5: € 20,00 per ogni mezzo e per ogni giorno di mancato funzionamento;
- j) in caso di non acquisizione al sistema informativo dell'impresa affidataria dei dati previsti dall'art. 10, comma 5: € 10,00 per ogni mezzo e per ogni giorno non acquisito;
- k) in caso di ritardo nella trasmissione della carta dei servizi o dei suoi aggiornamenti nei termini previsti dall'art. 12, comma 6: € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- l) in caso di ritardo nella pubblicazione della carta dei servizi o dei suoi aggiornamenti sul sito internet nei termini previsti dall'art. 12, comma 8: € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- m) in caso di mancata esposizione e/o aggiornamento e/o manutenzione degli orari sulle paline delle fermate e/o bacheche e/o siti internet previsti dall'art. 13 comma 1: € 50,00 per ogni palina, bacheca o sito e per ogni contestazione;
- n) in caso di ritardo nell'attivazione o nella comunicazione dell'attivazione del servizio previsto all'art. 13, comma 1, lett. e): € 20,00 per ogni giorno di ritardo;
- o) in caso di mancata effettuazione di una corsa di linea: € 150,00 per ogni corsa;
- p) in caso di mancata effettuazione di una corsa a chiamata: € 150,00 per ogni corsa;
- q) in caso di mancata comunicazione all'ente affidante di variazione delle corse: € 100,00 per ogni comunicazione mancata;
- r) in caso di mancata comunicazione di variazione del servizio: € 100,00 per ogni comunicazione mancata;
- s) in caso di ritardo nella trasmissione dei dati previsti dal sistema di monitoraggio: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- t) in caso di trasmissione incompleta dei dati previsti dal sistema di monitoraggio e di mancata integrazione a seguito di richiesta dell'Ente affidante nel termine da esso assegnato: € 1.000,00;
- u) in caso di mancata rimozione delle paline entro il termine previsto: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- v) in caso di mancata manutenzione delle paline di fermata degli autobus: € 100,00 per ogni palina;
- w) in caso di ritardo nell'invio dei recapiti previsti dall'art. 14, comma 13: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- x) in caso di mancata o ritardata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 15, comma 2, e dall'art. 8, comma 6: € 300,00 per ogni giorno di ritardo;
- y) in caso di mancata o ritardata comunicazione di cui all'art. 18, comma 3: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- z) in caso di mancato rispetto dei tempi di effettuazione del servizio a chiamata rispetto al tempo previsto dall'allegato 2 ovvero a quello migliorativo dichiarato in sede di offerta: € 20,00 per ogni 5 minuti di ritardo o frazione di essi.

ART. 20 – DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di Servizio nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;

- b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa affidataria;
 - c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità anche non gravi, che comunque compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - d) mancata ottemperanza da parte dell'Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;
 - e) mancata osservanza per più di 3 volte nell'arco di un anno del programma di esercizio annuale stabilito dall'ente affidante, così come previsto al precedente art. 5;
 - f) mancato raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 6, comma 4;
 - g) nel caso di riscontrate dichiarazioni non veritieri contenute nei verbali di cui al precedente art. 10, comma 4;
 - h) in caso di modifiche o variazioni del programma di esercizio non comunicate e concordate con l'ente affidante, così come previsto al precedente art. 14, comma 1;
 - i) qualora l'Impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - j) avvenuta escussione della garanzia in tutto o in parte qualora l'Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
 - k) qualora l'impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - l) contegno abituale scorretto da parte dell'appaltatore o del personale dipendente dallo stesso adibito al servizio;
 - m) mancato rinnovo del parco mezzi così come previsto all'art. 9 del presente capitolato;
 - n) mancata rimozione e sostituzione delle paline così come previsto all'art. 14, comma 5;
 - o) situazione di irregolarità contributiva come meglio indicato all'art. 14, comma 6;
 - p) in ogni altra ipotesi prevista dalla legge, dal presente capitolato, dal bando di gara e dalla lettera di invito.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. Ai sensi dell'art. 43, comma 20, della L.R. 11/2009, l'Ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
- a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
 - b) nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
 - c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
 - d) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
 - e) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
4. In caso di revoca dell'affidamento l'Ente affidante può riconoscere un indennizzo all'impresa affidataria fino ad un massimo del 10% dell'importo residuo di contratto da corrispondere. La stessa Impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

ART. 21 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione per forma pubblica amministrativa, scritturazione, bolli e registrazione del contratto relativo

all'affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'Impresa affidataria.

ART. 22 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto di servizio.
2. L'impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di gara e del Contratto di servizio. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. L'impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di gara.
4. L'impresa affidataria, in fase di predisposizione dell'offerta, può richiedere informazioni di dettaglio riferite alle caratteristiche degli attuali servizi di Tpl.

ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. E' esclusa la clausola arbitrale ai sensi dell'art. 241 del D. L.vo 163/06 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 241 del D. L.vo 163/06, per tutte le controversie insorte tra l'Ente appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo bonario, viene stabilito sin d'ora quale Foro competente in via esclusiva il Tribunale di SONDRIO.

ART. 24 – SISTEMA DI MONITORAGGIO DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

1. L'Impresa affidataria si impegna a predisporre il "*Rapporto annuale sui servizi*" articolato secondo quanto descritto nell'allegato n. 9, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti.
2. Tale Rapporto è redatto dall'Impresa affidataria in regime di autocertificazione in conformità con le modalità di rilevazione, il formato e gli standard di calcolo indicati nel citato allegato.
3. L'Impresa affidataria riconosce al Rapporto in parola la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente affidante, secondo le modalità ivi indicate, del rispetto degli impegni dalla stessa assunti in sede di presentazione dell'offerta e di sottoscrizione del Contratto di servizio nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi indicati di miglioramento degli standard.
4. Il "*Rapporto annuale sui servizi*" dovrà essere reso entro i primi tre mesi di ciascun anno contrattuale successivo al primo anno di esercizio, contestualmente alla Carta della Mobilità di cui all'art. 12 comma 6 e agli adempimenti assicurativi di cui all'art. 17 comma 5, e sulla scorta dello stesso l'Ente affidante si riserva di individuare d'intesa con l'Impresa affidataria eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

5. Al fine di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti che si riterranno più appropriati.
6. L'Impresa affidataria si impegna ad effettuare le rilevazioni della qualità percepita dall'utenza attraverso l'indice di soddisfazione degli utenti.
7. L'Impresa affidataria si impegna altresì a fornire all'Ente affidante i dati di carattere economico gestionale dei servizi a consuntivo e annualmente, al fine di procedere anche alla valutazione del rapporto ricavi da traffico/costi operativi.
8. L'Impresa affidataria previa richiesta dell'Ente affidante deve rendere i rapporti sugli eventuali incidenti ed i relativi danni.
9. L'ente affidante può in qualsiasi momento richiedere all'impresa affidataria parte o tutti i dati relativi all'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato. L'impresa affidataria si impegna a fornire tempestivamente tutti i dati richiesti dall'Ente, oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, anche su supporto informatico.

Elenco allegati

- all. 1 programma di esercizio
- all. 1 dati di sintesi dei servizi di T.P.L.
- all. 2 standard minimi di qualità del servizio
- all. 3 politiche tariffarie
- all. 4 elenco del personale
- all. 5 schema tipo carta di mobilità
- all. 6 elenco delle penalità
- all. 7 schema tipo modulo "customer satisfaction"
- all. 8 elenco mezzi da riscattare
- all. 9 rapporto annuale sui servizi
- all. 10 disegno palina fermata autobus

Repertorio n. 4646

**CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO PER IL PERIODO
01.03.2011/31.12.2019.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaundici (2011)**, il giorno **quattordici (14)** del mese di **aprile**, presso la residenza municipale del Comune di Sondrio, in p.za Campello n. 1.

Innanzi a me **Aldo Melloni, segretario generale** del predetto Comune, sono comparsi i signori:

- **VENTURINI GIANLUCA**, nato a Sondrio il 18 novembre 1960, in rappresentanza, nella sua qualità di dirigente e, quindi, legale rappresentante, del **COMUNE DI SONDRIO** (C.F. 00095450144), presso il quale è domiciliato, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 100 dell'08.02.2011 e n. 162 del 24.02.2011;
- **GIANOLINI FABRIZIO**, nato a Sondrio il 29 luglio 1973, il quale dichiara, sotto la sua responsabilità, di intervenire al presente atto in rappresentanza dell'impresa **GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.** (di seguito denominata **GIANOLINI S.R.L.**), corrente in Sondrio, viale dello Stadio, n. 22, Codice Fiscale 00767410145, presso la quale



Aldo Melloni
[Signature]

Fabrizio Gianolini

Mentrucci I



è domiciliato, nella sua qualità di amministratore unico, autorizzato al presente atto in forza dei poteri conferitigli dall'atto costitutivo.

Detti componenti della cui identità e capacità di agire io segretario comunale sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:

premesse

- che con le richiamate determinazioni dirigenziali n. 100 dell'08.02.2011 e n. 162 del 24.02.2011 si è deciso di affidare i servizi in oggetto all'impresa GIANOLINI S.R.L., corrente in Sondrio, alle condizioni di cui appresso per il periodo 01.03.2011/31.12.2019 e per l'importo annuo di Euro 375.085,15 più IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) Il **COMUNE DI SONDRIO**, come sopra rappresentato, affida alla **GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI S.R.L.**, corrente in Sondrio, che accetta, a mezzo del suo rappresentante innanzi generalizzato, l'appalto dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico per il periodo 01.03.2011/31.12.2019 e per l'importo annuo di € **375.085,15 (euro trecentosettantacinquemilaottan-**

Adelmo



francesca

Mestrecci



tacinque virgola quindici) più IVA.

2) I servizi vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute:

- nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati nonché in ogni altro documento di gara;
- nella documentazione prodotta dall'impresa GIANOLINI S.R.L. in sede di gara a descrizione degli "aspetti qualitativi dell'offerta" afferenti agli interventi relativi al parco automezzi, al miglioramento dello standard di qualità del servizio a chiamata e all'installazione dei sistemi di rilevazione satellitare,

documentazione tutta di cui le Parti dichiarano di aver preso visione, di riconoscere conforme alla loro volontà e di approvare e che rimane depositata presso il Servizio Edilizia Pianificazione e Mobilità del Comune di Sondrio.

3) I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con la seguente modalità:

- bonifico sul c/c bancario n. IT88X0569652220000006453X35 presso Banca Popolare



Muller
Stab

Finchi

Messeri



di Sondrio, Agenzia di Montagna in Valtellina (SO), intestato alla medesima impresa.

4) L'impresa GIANOLINI S.R.L., in possesso di certificazione di sistema di qualità Iso 9001: 2000, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha prestato la cauzione di **€ 165.662,61 (euro centosessantacinquemilaseicentossessantadue virgola sessantuno)** mediante la polizza fideiussoria n. 0209.0757770.05 rilasciata in Sondrio in data 07/03/2011 dalla FONDIARIA - SAI S.P.A., agenzia Sondrio "La Garberia".

5) L'appaltatore dichiara di aver stipulato e trasmesso al Comune di Sondrio le polizze assicurative di cui all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto.

6) L'appaltatore dichiara altresì di aver prodotto i programmi di manutenzione e revisione e di aver comunicato il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, comma 11, e dell'art. 14, comma 9, del predetto capitolato in occasione della stipula del contratto.

7) Agli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Sondrio, presso il Servizio Edilizia Pianificazione e Mobilità del

M. Melloni



F. G. G.

F. G. G.

M. Melloni



Comune di Sondrio.

8) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136:

- con la sottoscrizione del presente contratto di appalto dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico per il periodo 01.03.2011/31.12.2019 di cui al CIG 041864766D, l'appaltatore assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge n. 136/2010;

- il presente contratto è da intendersi risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni disciplinate dalla legge n. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

9) Il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'aliquota IVA e pertanto le Parti ne chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40, comma primo, del d.P.R. 26.4.1986, n. 131.

10) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e alla esecuzione di esso sono a carico dell'appaltatore, che dichiara di accettarle.

11) Ai sensi degli articoli 1341, 1342 e 1469-bis



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



del codice civile l'impresa dichiara di approvare specificatamente per iscritto i seguenti articoli del capitolato d'oneri: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e gli articoli 14, 20 e 24 del bando di gara.

rosanna venturini
rosanna




Del presente atto ho data lettura alle Parti le quali, trovandolo conforme alle loro volontà, lo hanno approvato e lo sottoscrivono, con me segretario rogante.

Esso consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su sei facciate, l'ultima sin qui.

rosanna venturini
rosanna



Guido Melloni



UFFICIO REGISTRO DI SONDRIO

Esatti Euro 171 72

Centroselkonus / 42

comprodotto a fogli

Trascritto Euro

(.....)

Eseguita registrazione al N. 50/1

In data 15/04/2011

Il Direttore dell'Ufficio Terr. le
di Sondrio
F.to V. Z. Idcono